

ALLEGATO A



L'Operatore
Umberto Maria RIVIEZZO



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"Casa delle donne di Parma-APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una associazione non riconosciuta, operante nei settori culturale e della promozione sociale che assume la denominazione "Casa delle donne di Parma-APS"

L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, laica, a carattere volontario e democratico e non persegue nessuna finalità di lucro.

L'Associazione è femminista, transfemminista, intersezionale, democratica, antirazzista e antifascista. Si fonda sull'uguaglianza dei diritti e sulle pari opportunità, si ispira a principi di nonviolenza, tutela i diritti inviolabili della persona e agisce per fini di promozione sociale, civile, culturale e scientifica.

L'assemblea ordinaria, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutte le socie, e istituire sedi secondarie, anche all'estero.

L'Associazione ha la sede legale in Parma Piazza Grazia Deledda n° 3

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore delle associate come pure di terzi rispettandone libertà e dignità.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali e sociali.

Rappresenta un luogo reale e simbolico delle donne per promuovere una cittadinanza attiva e consapevole secondo la prospettiva delle differenze sessuali e di genere. È collegata alle reti locali,

regionali, nazionali, internazionali dei Centri Antiviolenza, alle Biblioteche ai Centri di documentazione e alle altre Case delle Donne.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- Realizzare la Casa delle donne come fulcro della vita associativa, luogo di cultura, di ricerca, di aggregazione, ricreativo e di servizio, aperto a tutte le persone di ogni provenienza, di ogni orientamento religioso e sessuale, di ogni identità di genere, di ogni collocazione sociale;
- Dare rilevanza e visibilità ai saperi delle donne, favorire la conoscenza dei percorsi di emancipazione e liberazione femminile e conservarne la memoria;
- Promuovere e favorire percorsi di relazione tra e con le donne e tra l'Associazione e altre istanze le cui finalità siano la libertà e il diritto all'autodeterminazione;
- Promuovere la cultura dell'accoglienza contro ogni razzismo, della nonviolenza, della pace e della salvaguardia dell'ambiente;
- Prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni forma e ogni tipo di discriminazione contro le donne e tutte le altre soggettività LGBTQIPA+;
- Attivare gruppi di lavoro e di studio in una prospettiva di genere;
- Svolgere attività sociali, culturali e di cittadinanza attiva a sostegno dell'autodeterminazione rispetto al proprio corpo e alle scelte di vita;
- Promuovere e sostenere l'incontro, l'integrazione, il dialogo paritario e la reciproca conoscenza fra donne di culture diverse;
- Realizzare e sostenere percorsi nelle scuole sul riconoscimento e superamento degli stereotipi per contrastare discriminazioni e violenza di genere;
- Sostenere azioni volte al riconoscimento dei diritti delle donne e alla promozione del loro benessere e della loro salute psicofisica e sociale

Al fine di raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà:

1. Sottoscrivere accordi necessari a garantire il finanziamento e la funzionalità dell'Associazione Casa delle Donne per favorirne lo sviluppo;
2. Compiere atti di natura mobiliare, immobiliare o finanziaria necessari alla vita dell'associazione;
3. Svolgere, in via marginale e senza scopo di lucro, attività commerciali – compresa la somministrazione di alimenti e bevande – per garantire l'autofinanziamento; nella fattispecie saranno rispettate tutte le normative fiscali del caso;
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:
 - costituzione di una biblioteca/mediateca su tematiche di interesse;
 - organizzazione e promozione di convegni, tavoli di lavoro, seminari, spettacoli, feste, concerti;
 - mostre e altre iniziative artistiche, culturali e ricreative;
 - pubblicazione di notiziari, cartacei e/o digitali, su temi inerenti le attività dell'Associazione;
 - progettazione con le donne immigrate, rifugiate e profughe di attività di sostegno, promozione sociale e integrazione;
 - organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento culturale e di corsi di orientamento e formazione rivolti a donne che debbano entrare nel mondo del lavoro o che necessitino di riqualificazione professionale;
 - istituzione di uno sportello informativo per le donne che vogliano accedere ai servizi pubblici o di altri enti;
 - partecipazione a reti nazionali e internazionali rispondenti ai fini dell'Associazione;
5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte alle associate ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali delle associate e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le associate

durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie e dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Le socie hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono associarsi sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero delle aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione le socie fondatrici e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socia, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associata non ammessa ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle associate che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socia si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle socie che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione della socia vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri delle socie

Le socie hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Le socie sono obbligate a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- la Presidente;
- la/le Vice Presidenti

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale delle associate è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto le associate maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritte da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata con delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo delle associate ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associate in caso di ricorso ad essa da parte della socia esclusa;
- delibera sul respingimento di domande di ammissione di nuove associate in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socia non ammessa;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle associate, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate e il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea delle socie. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente le associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una delle componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando la prima tra le non elette, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà delle componenti il Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno una Presidente, una Vice-Presidente ed una Segretaria;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.

Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe dalla componente più anziana di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con altri strumenti digitali, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta la Presidente o in sua vece la Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono tutte presenti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - La Presidente e la/le Vice Presidenti

La Presidente, nominata dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice Presidente, anch'essa nominata dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione della nuova Presidente.

La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.